

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

ADDENDUM AL

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Artt. 17, 28, 29, D.Lgs 81/08



E AL

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Art. 26, comma 3, D.Lgs 81/08

VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO CORONAVIRUS

TITOLO X D.LGS. 81/2008

Data: 07 maggio 2020		
Datore di lavoro	Dr. Alessandro Bratti	
Responsabile servizio prevenzione e protezione	Ing. Fabio Cianflone	
Medico competente	Dott. Giuseppe De Luca	
RLS	Annalisa Albini Oreste Albuzzi Daniela Berto Adriana Borgioni Marialba Cazzato Giuseppe Crociata Pierpaolo Giordano Marco Pennacchi	Firme per consultazione, presa visione e attestazione data certa sostituite mediante mail (copia mail allegate)





	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 1 Maggio 2020	
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 2 di 27	

Tabella delle revisioni

Revisione 0 - Marzo 2020	Prima emissione
Revisione 1 - Maggio 2020	Aggiornamento al DPCM 26 Aprile 2020 e all'Accordo 24 Aprile 2020

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	8
4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	9
1.1. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E LORO CORRETTO UTILIZZO	24
5. CONCLUSIONI.....	26
6. NORME DI RIFERIMENTO	26
7. DOCUMENTI INTERNI DI RIFERIMENTO.....	27
8. ALLEGATI	27

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 1 Maggio 2020	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 3 di 27	

1. PREMESSA

Il presente documento analizza il Rischio rappresentato dalla diffusione del contagio da virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) nel luogo di lavoro ad integrazione del Documento di Valutazione del Rischio (Art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008) secondo le indicazioni, raccomandazioni e provvedimenti normativi emanati nel corso delle ultime settimane.

L'analisi si sofferma sulle diverse misure di prevenzione che possono essere adottate a fronte delle indicazioni dei seguenti provvedimenti, in particolare misure

- di cui al D.P.C.M. 11 Marzo 2020 applicabili fino al 25 marzo 2020,
- confermate dal DPCM 22/3/2020 applicabili fino al 3/4/2020,
- confermate dall'art. 2 comma 10 del DPCM 10/4/2020 con efficacia fino al 3/5 2020;
- integrate con accordo del 24/4/2020 reso cogente dall'art. 2 comma 6 del DPCM 26/4/2020 con validità dal 4 al 17 maggio 2020.

Il documento può essere inteso, anche, come "Istruzione Operativa di norme di comportamento precauzionali", essendo la presenza del virus non identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte (es.: colleghi di lavoro, visitatori esterni, fornitori che possono venire a contatto con persone in zone a rischio contagio, in aree di sosta, ecc.).

Il presente documento è un **addendum del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** dell'Istituto che prende in esame una particolare e contingente tipologia di rischio (rischio biologico) cui sono potenzialmente esposti i lavoratori ISPRA alla stessa stregua di tutta la popolazione generale in occasione della pandemia in atto, per gli aspetti relativi alle potenziali modalità di trasmissione del contagio in occasione di lavoro e delle contromisure adottate dal datore di lavoro per contenere e minimizzare il rischio, sempre tenendo presente che si tratta di un'esposizione non deliberata ma potenziale al rischio stesso.

Il presente documento è da considerarsi altresì **addendum al Documento Unico di Valutazione dei Rischi** da interferenza (**DUVRI**), di ciascuna sede dell'Istituto in quanto le misure del protocollo si applicano indifferentemente anche al personale esterno all'Istituto tra cui gli appaltatori che assicurano attività in appalto essenziali indifferibili.

Il rischio biologico per i lavoratori è disciplinato dal Titolo X del D. Lgs. 81/08.

Art. 266. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

[...]



Ai sensi del Titolo X s'intende per:

- a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule.

L'applicabilità, in merito al Coronavirus, del D. Lgs. 81/08 ed in particolare del Titolo X è stata chiarita dal Ministero della Salute con la Circolare n. 3190 del 03.02.2020 per gli operatori a "contatto con il pubblico".

Circolare n. 3190 del 03.02.2020

[...]

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 1 Maggio 2020	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 4 di 27	

Min. Salute

OGGETTO: Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico. In relazione alla epidemia da coronavirus 2019-nCoV, in corso nella Repubblica popolare cinese, sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico.

[...]

Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all'oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.

ISPRA non rientra nelle attività di cui alla circolare suddetta, tuttavia, in attesa di ulteriori chiarimenti in merito ai luoghi di lavoro, l'Istituto adotta, anche con il principio di precauzione, le misure di sicurezza a seguito della Valutazione dei rischi inerente il coronavirus.

E' inoltre seguito il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 integrato il 24 aprile 2020.

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Classificazione



Il Titolo X del D. Lgs. N. 81/08 classifica gli agenti biologici in 4 gruppi:

- a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Articolo 271 - Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
- d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 1 Maggio 2020	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 5 di 27	

diretta all'attività lavorativa svolta;

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);

c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;

e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;



g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;

h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;

l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;

m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.

	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 1 Maggio 2020	
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID-19	Pag. 6 di 27	

Art. 273. Misure igieniche

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

- a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
- b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
- d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

ALLEGATO XLIV

Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

L'International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente COVID-19 come una "sorella" della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. L'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 classifica i virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2.





Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08

[...]

VIRUS

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
[...]		
Caliciviridae:		
Virus dell'epatite E	3(**)	
Norwalk-Virus	2	
Altri Caliciviridae	2	
Coronaviridae	2	
Filoviridae:		
Virus Ebola	4	
Virus di Marburg	4	
Flaviviridae:		
Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray)	3	
Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale	3(**)	V
Absettarov	3	
Hanzalova	3	
Hypr	3	
Kumlinge	3	
Virus della dengue tipi 1-4	3	
Virus dell'epatite C	3(**)	D
Virus dell'epatite G	3(**)	D
Encefalite B giapponese	3	V
Foresta di Kyasanur	3	V
Louping ill	3(**)	
Omsk (a)	3	V
Powassan	3	
Rocio	3	
Encefalite verno-estiva russa (a)	3	V
Encefalite di St. Louis	3	
Virus Wesselsbron	3(**)	
Virus della Valle del Nilo	3	
Febbre gialla	3	V
Altri flavivirus noti per essere patogeni	2	

[...]

	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 1 Maggio 2020	
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID-19	Pag. 8 di 27	

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Coronavirus

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro (droplets) emesse dalle persone infette ad esempio tramite la saliva, e proiettate a distanza (max 1 m) tossendo e starnutendo. La trasmissione può altresì avvenire attraverso i contatti diretti personali, in particolare con le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.



Studi sono ancora in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Il periodo di incubazione della malattia varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione (quarantena).

Resistenza sulle superfici e in funzione delle temperature (Rapporto ISS COVID-19 n. 17/2020).

e I dati disponibili su SARS-CoV2 mostrano che il virus ha una diversa sopravvivenza in base alla tipologia di superficie. In uno studio di Chin et al., in condizioni controllate di laboratorio (es. umidità relativa del 65%), il virus infettante era rilevato per periodi inferiori alle 3 ore su carta (da stampa e per fazzoletti), fino a un giorno su legno e tessuti, due giorni su vetro, e per periodi più lunghi (4 giorni) su superfici lisce quali acciaio e plastica, persistendo fino a 7 giorni sul tessuto esterno delle mascherine chirurgiche. Risultati analoghi sono stati messi in evidenza da van Doremalen et al. che, sempre in condizioni di laboratorio, hanno evidenziato come il virus infettante fosse rilevabile fino a 4 ore su rame, 24 ore su cartone e 2-3 giorni su plastica e acciaio. Significativamente, SARS-CoV-2 risulta efficacemente disattivato dopo 5 minuti di esposizione a comuni disinfettanti quali soluzioni a base di cloro allo 0,1%, etanolo al 70% o ad altri disinfettanti quali clorexidina 0,05% e benzalconio cloruro 0,1%.

Relativamente alle condizioni esterne di temperatura, SARS-CoV-2, come altri coronavirus (26) e come gran parte dei virus, risulta stabile alle temperature di refrigerazione (+4°C), con una riduzione totale del virus infettante – in condizioni ottimali per la sua sopravvivenza come quelle sperimentali di laboratorio – pari a circa 0,7 log in 14 giorni. A temperatura ambiente, di contro, SARS-CoV-2 mostra una minore stabilità e virus infettante può essere rilevato fino a 7 giorni a 22°C o fino a 1 giorno a 37°C. Infine, SARS-CoV-2 mostra, nei confronti delle temperature rilevanti per i processi di preparazione dei cibi (cottura e mantenimento dalla temperatura nelle attività di ristorazione), un comportamento analogo a quello di altri Coronavirus come SARS e MERS, non essendo possibile rilevare virus infettante dopo 30 minuti a 56°C e dopo 5 minuti a 70°C.

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 1 Maggio 2020	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 9 di 27	

4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'istituto e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, si è scelto di seguire la falsariga del PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 (14 marzo 2020 aggiornato il 24 aprile 2020) il cui obiettivo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'autorità sanitaria

Di seguito si riporta una tabella contenente le misure indicate dal protocollo e la relativa attuazione dell'Istituto.

0. PREMESSA				
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
0.1.	La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione	x		L'Istituto assicura le condizioni necessarie attuando il protocollo del 24 aprile 2020
0.2.	Va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, (...), tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali	x		L'ISPRA consulta e coinvolge direttamente gli RLS nelle riunioni periodiche ex. Art. 35 D.Lsg 81/08 , nonché le rappresentanze sindacali aziendali nell'ambito di riunioni informative specifiche
0.3.	Sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza	x		
0.4.	Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva	x		
0.5.	Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione	x		
0.6.	Assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale	x		Vengono fornite indicazioni specifiche da RSPP e MC: misure organizzative e DPI
0.7.	Siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali	x		Viene eseguita la sanificazione di tutte le sedi ISPRA



0.8.	Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;	x		Sono consentiti solo spostamenti motivati e autorizzati dai dirigenti, previa indicazione delle misure di sicurezza da adottare
0.9.	Si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali	x		Vedi p.to 0.2
0.10.	Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	x		

1. INFORMAZIONE				
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
1.1.	L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi.	X		Comunicati divulgati a tutti i lavoratori mediante posta elettronica aziendale
1.2.	In particolare, le informazioni riguardano: - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria	X		Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori fornite mediante posta elettronica aziendale
1.3.	- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio	X		Proiezione delle Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro sui video posti negli ingressi delle sedi più affollate dell'Istituto (via Brancati 48 e 60 - Roma)
1.4.	- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)	X		Affissione decalogo Istituto superiore di sanità all'ingresso di ogni sede
1.5.	- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti	X		
1.6.	- L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare	X		Le informazioni sono fornite attraverso infografiche, comunicati e documenti diffusi mediante posta



<p>sul corretto uso dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio</p>	<p>elettronica interna (ispraticomunica)</p> <p>Incontri informativi e formativi specifici in modalità videconferenza indirizzati ai lavoratori con la partecipazione di RSPP e MC</p>
---	--

2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
2.1.	<p>Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni</p>		X	<p>Il personale è stato sensibilizzato attraverso messaggi, avvisi, ecc. circa l'assoluta necessità/obbligo di rimanere al proprio domicilio e non recarsi al lavoro in caso di febbre o altri sintomi influenzali.</p> <p>All'ingresso presso la sede ISPRA è previsto il controllo della temperatura corporea da parte di un addetto munito di idoneo dispositivo per la misurazione senza contatto diretto; se la temperatura supera i 37,5°C non è consentito l'accesso al lavoratore</p>



 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 1 Maggio 2020	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 12 di 27	

2.2.	<p>Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.</p> <p>Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).</p>	X	<p>Informazione al personale interno mediante posta elettronica:</p> <p>Comunicato n. 1 del 24/02/2020; Comunicato n. 2 del 27/02/2020 Comunicato n. 6 del 06/03/2020</p> <p>Consegnato ai fornitori addendum al DUVRI</p> <p>Ai visitatori autorizzati all'accesso viene richiesto una autodichiarazione di non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi e di non provenire da zone a rischio. (vedi allegato Modello autodichiarazione per accesso personale esterno)</p>
2.3.	<p>L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza</p>	X	<p>Le comunicazioni e le relative certificazioni vengono acquisite dall'ufficio del personale con la collaborazione del MC</p>
2.4.	<p>Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpita dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per il lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.</p>	X	<p>Collaborazione garantita da ufficio del personale con la collaborazione del MC</p>

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 1 Maggio 2020	 <small>Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</small>
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 13 di 27	

3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

N.	Descrizione Protocollo	A	N A	Descrizione misura adottata
3.1.	Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti	X		<p>Si richiede che i fornitori siano muniti di mascherina e guanti e che sia sempre rispettata la distanza di sicurezza di almeno un metro dal personale presente.</p> <p>Percorso separato da quello del personale con accesso esclusivo per le sedi di Brancati 48 e 60.</p> <p>Procedura per la ricezione in sicurezza di materiali (Pacchi, ecc.) (Vedi allegato)</p>
3.2.	Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro	X		<p>Procedura per la ricezione in sicurezza di materiali (Pacchi, ecc.) (Vedi allegato)</p>
3.3.	Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera	X		<p>Il personale dei Servizi Pulizie e Mensa aziendale e Bar, manutenzione impianti tecnologici, elettrici, ecc. delle sedi romane di Brancati 48 e 60 ha a disposizione servizi igienici di uso esclusivo</p> <p>Divieto di utilizzo dei servizi igienici nelle altre sedi</p>
3.4.	- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo	X		<p>Richiesto a visitatori e fornitori di attenersi alle istruzioni di igiene e sicurezza del personale oltre che alle indicazioni delle autorità regionali e nazionali</p>
3.5.	- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.	X		<p>Il personale del Servizio navetta di Brancati 48 e 60 è stato allertato sul rispetto della distanza di sicurezza.</p> <p>Il personale dipendente ha l'obbligo del rispetto della distanza di sicurezza anche nell'uso della navetta.</p> <p>Nella guida di automezzi aziendali, è stata data indicazione agli autisti e al personale che si reca in missione per il trasporto di max 1 passeggero alla volta sul sedile posteriore dx con uso di mascherine.</p> <p>Gli autisti indossano sempre mascherine e guanti.</p>

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 1 Maggio 2020	 <small>Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</small>
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 14 di 27	

3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

3.6.	- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive	X		
3.7.	In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.	X		Il presente documento è formalmente trasmesso a tutti gli appaltatori
3.8.	L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.	X		Il presente documento è formalmente trasmesso a tutti gli appaltatori

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA



N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
4.1.	- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago	X		Affidata pulizia giornaliera alle imprese del Servizio di pulizia di tutte le sedi dell'Istituto Sanificazione periodica in base alla effettiva frequentazione degli ambienti e alle eventuali emergenze
4.2.	- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione	X		Gli impianti di condizionamento e ventilazione sono gestiti e sottoposti a manutenzione in conformità alle indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 5_2020 Aria indoor: azzeramento ricircolo, indicazione al personale di aerare frequentemente gli ambienti aprendo le finestre, utilizzo di pacchi filtrati conformi alla UNI EN ISO 16890:2017:F7-F9. Impianti di
4.3.	- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi	X		

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

				riscaldamento/raffrescamento tenuti chiusi, fintantoché lo permettono le condizioni meteorologiche, successivamente pulizia settimanale dei filtri; pulizia di griglie e prese di ventilazione in conformità al Rapporto ISS n.5/2020
4.4.	Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, sarà necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.	X		Si effettua sanificazione straordinaria in base alla effettiva necessità



5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
5.1.	- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani	X		Fornita informazione mediante posta elettronica interna: Comunicato n. 1 del 24/02/2020; COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale del 9/03/2020 COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale del 20/03/2020 Proiezione delle Istruzioni di igiene e sicurezza per il personale sui monitor informativi degli ingressi di Via Brancati 48 e 60.
5.2.	- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti lavoratori anche grazie a specifici dispenser e collocati in punti facilmente individuabili.	X		I dipendenti hanno la possibilità di provvedere alla pulizia frequente delle mani con acqua e sapone presso i servizi igienici presenti in ciascuna sede in numero adeguato rispetto al personale.

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 1 Maggio 2020	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 16 di 27	

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

			<p>Nelle sedi romane di via Brancati 48 e 60, dove è maggiore la concentrazione del personale interno (circa 900 persone) ed esterno (visitatori, fornitori, ecc.) sono stati inoltre messi a disposizione nelle aree particolarmente sensibili (ingressi personale e visitatori, bar, mensa), dispenser di soluzioni alcoliche igienizzanti</p>
5.3.	- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone	X	<p>Informazione data a tutti i lavoratori mediante posta interna (ispraticomunica)</p>

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 1 Maggio 2020	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 17 di 27	

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE				
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
6.1.	<p>- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:</p> <p>a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.</p> <p>b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria</p> <p>c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (Guide to Local Production: WHO recommended Handrub Formulations)</p> <p>- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.</p> <p>Nella declinazione delle misure del protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto per tutti lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n° 9 (art. 34) in combinato disposto con il DL 18(art. 16 c 1)</p>	X		<p>Pur essendo state adottate misure organizzative che hanno privilegiato le modalità di lavoro agile per far sì che la grande maggioranza dei dipendenti possano effettuare la loro prestazione lavorativa da remoto ed essendo state date istruzioni stringenti circa la necessità per coloro che frequentano la sede di lavoro di occupare una sola postazione per ogni modulo ufficio, metà postazioni per gli open space , evitare riunioni in presenza e di mantenere rigorosamente la distanza interpersonale di sicurezza di 1-1,5 m.</p> <p>L'Istituto mette a disposizione dei dipendenti che si recano al lavoro dispositivi di protezione individuale (mascherine respiratorie, guanti in lattice) che devono essere utilizzati specialmente nelle situazioni in cui risulta difficile rispettare la distanza di sicurezza tra persona e persona e nelle situazioni di emergenza ovvero quando un lavoratore debba prestare assistenza ad un collega che accusi i sintomi respiratori potenzialmente attribuibili al COVID-19</p> <p>I Dispositivi di protezione individuale utilizzati per proteggersi dal rischio COVID-19, per il personale che avverta i sintomi durante il lavoro in Istituto e per il personale che si trovi ad assistere il collega sintomatico, sono le maschere filtranti FFP2, guanti monouso in lattice</p> <p>Istruzioni per il corretto utilizzo sono fornite a tutto il personale, (vedi paragrafo 4.1-</p>

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

				<p>Dispositivi di protezione individuale e loro corretto utilizzo)</p> <p>Lo smaltimento delle mascherine e dei guanti utilizzati avviene mediante appositi contenitori dotati di doppia busta di plastica a tenuta nella frazione indifferenziata</p>
--	--	--	--	---

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
7.1.	- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.	X		Fornita informazione mediante posta elettronica interna: Comunicato n. 6 del 06/03/2020 COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale 9 e 20 /03/2020
7.2.	- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.		X	Non pertinente all'attività dell'Istituto
7.3.	- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.	X		Date disposizioni alla impresa che fornisce il Servizio di pulizia Date disposizioni alla impresa che gestisce il servizio mensa e bar

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)



N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
<p>In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:</p>				
8.1.	- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza	X		Autorizzato il ricorso straordinario allo smart work per tutto il personale dell'Istituto per cui sia possibile svolgere attività in remoto
8.2.	- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi	X		Individuate le attività indifferibili, ovvero quelle in cui il personale si deve recare in sede per il lavoro
8.3.	- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili	X		Disposta turnazione per il personale delle attività indifferibili
8.4.	- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni	X		Misure adottate con i comunicati: Comunicato n. 1 del 24/02/2020 Comunicato n. 2 del 27/02/2020 Comunicato n. 3 del 02/03/2020, Comunicato n. 4 del 04/3/2020 Comunicato n. 5 del 05/03/2020 Comunicato n. 6 del 06/03/2020 Comunicato n. 7 del 09/3/2020 Comunicato e 8 del 13/03/2020
8.5.	a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione	X		
8.6.	nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti	X		L'Istituto fin dagli esordi della situazione di emergenza epidemico-pandemica ha incentivato l'adozione di forme di lavoro agile (smart working) al fine di ridurre al minimo le necessità di spostamento casa-lavoro-casa dei lavoratori, laddove l'attività lavorativa avesse caratteristiche tali da poter essere svolta a domicilio. E' presente in Istituto soltanto il personale addetto ad attività ritenute indispensabili per garantire il funzionamento dell'Istituto.
8.7.	- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.	X		
8.8.	Il lavoro distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile è modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza dell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle Pause). È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio, da uffici inutilizzati e sale riunioni).			

<p>Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.</p> <p>È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione gli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento tra il viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.</p>			
--	--	--	--

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI				
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
9.1.	- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)	X		Date disposizioni per il rispetto della distanza di sicurezza
9.2.	- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni	X		Come sopra. Installati dispenser soluzioni alcoliche all'ingresso della mensa e del servizio bar di Brancati 48

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE ¹				
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
10.1	- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali	X		Misure adottate: Comunicati n. 1 del 27/02/2020, n. 4 del 4/3/2020, n. 6 del 06/03/2020, e 8 del

¹ Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 1 Maggio 2020	 <small>Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</small>
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 21 di 27	



				13/03/2020
10.2	- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali	X		Misure adottate: Comunicati n. 1 del 27/02/2020, n. 4 del 4/3/2020, n. 6 del 06/03/2020, e 8 del 13/03/2020
10.3	- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work	X		Misure adottate: Comunicati n. 1 del 27/02/2020, n. 4 del 4/3/2020, n. 6 del 06/03/2020, e 8 del 13/03/2020

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
11.1.	<p>- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.</p> <p>Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.</p>	X		<p>Fornite istruzioni a tutto il personale mediante posta elettronica:</p> <p>COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale del 9/03/2020</p> <p>COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale del 20/03/2020</p>
11.2.	- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria	X		Le Istruzioni sono state proiettate sui monitor informativi degli ingressi di Via Brancati 48 e 60



12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
12.1.	-La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).		X	La prosecuzione della sorveglianza sanitaria ordinaria (visite mediche periodiche) del personale ISPRA è operativamente impraticabile nelle

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 1 Maggio 2020	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 22 di 27	

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
				<p>attuali condizioni di organizzazione dell'Istituto, in quanto la stragrande maggioranza dei dipendenti svolge la propria attività in modalità di lavoro agile presso il proprio domicilio. Appare quindi ingiustificato o addirittura contrario alle disposizioni delle Autorità di Governo che raccomandano di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti, convocare i dipendenti stessi presso la sede di lavoro e/o presso la struttura sanitaria convenzionata per l'effettuazione delle visite mediche periodiche con gli accertamenti complementari eventualmente previsti dal protocollo sanitario. Tutto ciò può comportare - o in ragione degli spostamenti che altrimenti non sarebbero stati effettuati ovvero anche per il contatto/visita medica con il medico competente - potenziale esposizione al rischio di contagio, che invece va assolutamente evitata. Si è quindi ritenuto di sospendere temporaneamente la sorveglianza sanitaria periodica dei lavoratori ISPRA fino alla cessazione delle misure restrittive correlate all'emergenza sanitaria in atto.</p> <p>Dall'inizio del mese di maggio, compatibilmente con l'evolvere della situazione epidemica, curando attentamente l'organizzazione del servizio di esami complementari presso la struttura convenzionata, si riprenderà gradualmente la sorveglianza sanitaria ordinaria del personale.</p>
12.2.	- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia	X		
12.3.	- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.		X	Vedi misura p.to 12.1



 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 1 Maggio 2020	 <small>Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</small>
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 23 di 27	

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
12.4.	- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.	X		Collaborazione attuata in collaborazione costante tra Datore di lavoro, RSPP e RLS
12.5.	- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie	X		
12.6.	Il medico competente applicherà le indicazioni delle autorità sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori	X		
12.7.	Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni di soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19	X		
12.8.	E raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età	X		
12.9.	Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare in vigore età alla mansione (D.Lgs 81/08 art. 41 c. 2 lett. e-ter) anche per valutare i profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia	X		

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
13.1	- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.	X		L'applicazione e la verifica delle misure adottate viene eseguita nell'ambito della periodica

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 1 Maggio 2020	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 24 di 27	

				consultazione con gli RLS Inoltre vengono informate periodicamente con specifici incontri le rappresentanze sindacali
--	--	--	--	---

1.1. Dispositivi Di Protezione Individuale E Loro Corretto Utilizzo

Per quanto riguarda la protezione dei lavoratori dal COVID-19, viene raccomandato prioritariamente di seguire rigorosamente e scrupolosamente - anche negli ambienti di lavoro - tutte le indicazioni relative ai comportamenti e le precauzioni generali da tenere in luoghi pubblici e in ambiente domestico disposte nel contesto dell'emergenza da COVID-19. Tra questi, anche l'utilizzo di mascherine chirurgiche, nei casi previsti (quando si sospetta di aver contratto il Coronavirus e/o si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2).

Mascherine medico-chirurgiche

Indossare una mascherina chirurgica è una delle misure di prevenzione per limitare la diffusione di alcune malattie respiratorie. Le mascherine medico-chirurgiche sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Queste costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica ($\geq 98\%$), la IIR è resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019).

Per quanto riguarda l'emergenza COVID-19, **l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) raccomanda di indossare una mascherina medico-chirurgica quando si sospetta di aver contratto un'infezione da SARS-CoV-2 e/o quando si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2.**

L'uso della mascherina medico-chirurgica deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani, e di tutte le altre misure precauzionali da tenere in luoghi pubblici e in ambiente domestico disposte nel contesto dell'emergenza da COVID-19

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=433>.



Non è utile indossare più mascherine medico-chirurgiche sovrapposte.

Inoltre, l'uso errato di una maschera può comprometterne l'efficacia di riduzione del rischio di trasmissione, così come non è consigliato l'utilizzo di una maschera non idonea allo scopo.

La mascherina medico-chirurgica, va indossata, rimossa e smaltita correttamente, seguendo adeguate procedure (ad esempio quelle presentate dalla WHO al seguente link: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks>; procedure generali in calce al documento). Si raccomanda di sostituire la maschera medico-chirurgica con una nuova maschera pulita al termine dell'attività che può aver comportato esposizione a SARS-CoV-2, o non appena quella in uso si inumidisce.

Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie

L'utilizzo di veri e propri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle vie respiratorie (FFP - secondo le norme) - in sostituzione all'uso di mascherine medico-chirurgiche - deve essere attentamente valutato in

	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 1 Maggio 2020	
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 25 di 27	

casi specifici, con particolare riferimento ai lavoratori che possano entrare in diretto contatto con persone con sintomi respiratori, oppure con soggetti con diagnosi sospetta o acclarata di COVID-19, oltre che con soggetti posti in regime di in quarantena.

Con l'adozione delle misure tecniche organizzative e procedurali individuate nel precedente paragrafo la suddetta esposizione residua potrebbe ancora verificarsi nell'ipotesi di lavoratori che: svolgono attività indifferibili e, in ragione della particolare attività svolta siano impossibilitati a rispettare rigorosamente la distanza interpersonale di sicurezza di 1 -1,5 m, ovvero si trovino a prestare assistenza sul luogo di lavoro ad un'altra persona (es. un collega di lavoro) che presenti sintomi sospetti di affezione respiratoria da COVID-19.

In questi casi l'Istituto mette a disposizione semimaschere filtranti protettive per le vie respiratorie tipicamente utilizzate negli ambienti di lavoro o per utilizzi professionali.

Le semimaschere filtranti antipolvere sono classificate in base alla loro efficienza filtrante e della loro perdita di tenuta verso l'interno totale massima. Sono previste 3 classi: FFP1, FFP2, FFP3. Il tipo 1 (FFP1), 2 (FFP2) e 3 (FFP3) definisce il livello di protezione dell'operatore ad aerosol e goccioline con un grado di efficienza rispettivamente del 80%, 94% e 98%. I facciali filtranti sono ulteriormente classificati come: "utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro" (indicati con la sigla NR) o "riutilizzabili" per più di un turno di lavoro (indicati con lettera R). I dispositivi conformi alla legislazione vigente (Regolamento (UE) 425/2016) devono essere dotati di marcatura CE apposta in maniera leggibile, indelebile per tutto il periodo di durata del DPI. I DPI devono essere conformi a specifiche norme tecniche (UNI EN 149:2009 e UNI EN 140:200) perché siano conformi al fattore di protezione ricercato.

Le maschere messe a disposizione dall'Istituto sono del tipo FFP2 e FFP3.

Per la loro efficacia ottimale (e per non incorrere in uso improprio con conseguente falsa sicurezza di essere protetti) questi **vanno indossati, rimossi e smaltiti correttamente**, come illustrato di seguito.

Istruzioni per indossare mascherine medico-chirurgiche e dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie

1. Prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratorie, eseguire correttamente la procedura di igiene delle mani.

2. Indossare la Mascherina medico-chirurgica



a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera.

Oppure

2. Indossare il DPI per le vie respiratorie

a. Posizionare il DPI con cura per **coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera** (questo potrebbe impedire la perfetta tenuta del DPI e peggiorare il livello di protezione)

- posizionare la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso posizionato verso l'alto;
- tirare l'elastico superiore e posizionarlo sulla nuca;
- tirare l'elastico inferiore e posizionarlo intorno al collo, sotto le orecchie;
- **modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso** premendo le dita su entrambi i lati dello stesso;

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 1 Maggio 2020	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 26 di 27	

- b. **Verificare di aver indossato correttamente il dpi (prova di tenuta):** mettere il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, inalare e trattenere il respiro per 5/10 secondi; se il facciale si ripiega leggermente verso l'interno, significa che il respiratore è posizionato correttamente.
3. Durante l'uso, **evitare di toccare direttamente la maschera:** maneggiarla utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti.
4. Rimuovere la maschera **evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o l'elastico dalla nuca.**
5. Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata, **lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.**
6. **Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente** dopo la rimozione. **Non riutilizzare mai le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche** (non sono recuperabili nemmeno dopo lavaggio o disinfezione).
7. Le maschere e i guanti utilizzati devono essere gettati negli appositi contenitori segnalati.

5. CONCLUSIONI

Il Presente Documento Integra il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'Art. 17 del D.Lgs. 81/2008 in relazione al rischio COVID-19, esso è valido fino al termine delle condizioni di emergenza nazionale pandemica e comunque fino a quando non siano o apportate modifiche delle disposizioni applicate.

6. NORME DI RIFERIMENTO

DPCM del 1 marzo 2020 art. 3 comma 1 lettera a).

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - art. 34 comma 3.

DPCM del 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Art. 2 e Allegato 1.



DPCM del 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 14 marzo 2020.

DPCM del 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 24 aprile 2020.

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 1 Maggio 2020	
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 27 di 27	

7. DOCUMENTI INTERNI DI RIFERIMENTO

- [Comunicato n. 1 del 24/02/2020;](#)
- [Comunicato n. 2 del 27/02/2020](#)
- [Comunicato n. 3 del 02/03/2020](#)
- [Comunicato n. 4 del 03/03/2020](#)
- [Comunicato n. 5 del 05/03/2020](#)
- [Comunicato n. 6 del 06/03/2020](#)
- [Comunicato n. 7 del 09/03/2020](#)
- [Comunicato n. 8 del 13/03/2020](#)
- [Linee operative di gestione della c.d. "fase 2"](#)

8. ALLEGATI

- [COVID-19 Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale \(09/03/2020\)](#)
- [COVID-19 Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale \(20/03/2020\)](#)
- Infografica misure comportamentali
- Procedura per la ricezione in sicurezza di materiali (Pacchi, ecc.)
- Modello autodichiarazione per accesso personale esterno



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

COVID-19

SINTESI PRINCIPALI ISTRUZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO PER IL PERSONALE

A cura di

Medico competente: Giuseppe De Luca

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione: Fabio Cianflone

Nuovo coronavirus: dieci comportamenti da seguire Decalogo ISS

1 Lavati spesso le mani

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione.

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi.

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%.

Lavarsi le mani elimina il virus.

2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.

3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate.

Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.

4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

Se hai un'infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all'interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.

5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico

Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l'uso dei farmaci antivirali prevenga l'infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per l'appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche.

6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio. Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.

7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori).

USO della MASCHERINA

Aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene quali il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte.

8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt'oggi non abbiamo alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).

9 Contatta il **numero verde 1500** se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se sei tornato da un viaggio in Cina da meno di 14 giorni, o sei stato a contatto con persone tornate dalla Cina da meno di 14 giorni, e ti viene febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza chiama il numero verde 1500 del Ministero della Salute per avere informazioni su cosa fare. Indossa una mascherina, se sei a contatto con altre persone, usa fazzoletti usa e getta e lavati bene le mani.

10 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati dal virus.

Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia.

Oltre alle semplici indicazioni elencate nel decalogo predisposto dall'Istituto Superiore di Sanità sembra opportuno ribadire le raccomandazioni seguenti valide per tutti i dipendenti dell'Istituto.

A

Non recarsi al lavoro qualora si manifestino sintomi di patologia delle prime vie aeree con tosse, starnuti, difficoltà respiratoria, ecc. specie se associati a rialzo termico anche se modesto. Queste raccomandazioni diventano ancora più stringenti se la persona con sintomi ritiene di essere stata in contatto stretto con persone contagiate in Italia o all'estero.

In tali casi, secondo le indicazioni delle Autorità Sanitarie, occorre contattare telefonicamente il proprio Medico di Medicina Generale ovvero i numeri verdi regionali:

Regione Lazio: 800118800

Regione Emilia Romagna: 800 033 033

Regione Veneto: 800 462 340

Regione Sicilia: 800 458 787

Regione Toscana: 800 55 60 60

E' stato inoltre attivato il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

Si raccomanda di contattare il **112** oppure il **118** soltanto se strettamente necessario



B

Anche i soggetti asintomatici che siano stati a stretto contatto con casi accertati di COVID-19 (c.d. “contatti stretti ad alto rischio di esposizione”) dovranno informare telefonicamente il medico di medicina generale o contattare i numeri speciali di emergenza istituiti ad hoc e rispettare le eventuali indicazioni restrittive impartite dalle Autorità Sanitarie.



C

Se un dipendente presenta sul luogo di lavoro i sintomi respiratori su elencati ed esista un fondato sospetto di potenziale contagio (es.: contatto stretto ad alto rischio di esposizione) deve informare oltre alle Autorità Sanitarie competenti, il datore di lavoro (Medico competente, Dipartimento AGP).

D

I colleghi di lavoro che vengano eventualmente a contatto con il dipendente che presenta i sintomi suddetti devono:

- ✓ evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
- ✓ se disponibile, fornirgli una maschera di tipo chirurgico, in mancanza di essa è utile anche la protezione respiratoria con un fazzoletto pulito;
- ✓ lavarsi accuratamente le mani;
- ✓ far eliminare in un sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati.

E

I lavoratori devono segnalare al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio di essere transitati o di aver sostato nei Comuni appartenenti alla c.d. "zona rossa" oggetto di ordinanza a decorrere dal 1 febbraio 2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2) ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Analogamente comunicazione andrà fornita al Datore di lavoro (Medico competente, Dipartimento AGP).

F

Tutti coloro che dal 22 febbraio scorso hanno fatto ingresso nella **Regione Lazio**, provenienti dalla Regione Lombardia o province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l'obbligo di:

- comunicare tale circostanza al numero verde regionale **800118800** o al **Medico di medicina generale**
- osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di prevenzione

G

Tutti coloro che dal 22 febbraio scorso hanno fatto ingresso nella **Regione Siciliana**, provenienti dalla Regione Lombardia o province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l'obbligo di:

- comunicare tale circostanza al **Comune**, al Dipartimento di **prevenzione** dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio **medico di medicina generale**
- osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali
- osservare il divieto di spostamento e di viaggi, rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza

H

Tutti coloro che dal 22 febbraio scorso hanno fatto ingresso nella **Regione Toscana**, provenienti dalla Regione Lombardia o province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l'obbligo di:

- comunicare tale circostanza al numero **055-5454777** Azienda ASL di riferimento Toscana Centro, Toscana nord ovest **050-954444**, Toscana sud est **800-579579**
- procedere all'isolamento fiduciario volontario dal giorno dell'ultima esposizione comunicando tale circostanza al **medico di medicina generale**
- evitare spostamenti e viaggi e rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione

Al fine di corrispondere alle prescrizioni dell'art.1 del DPCM 8 marzo 2020, per contribuire al contenimento del contagio, il **personale ISPRA domiciliato nelle zone rosse** o nella Regione Lombardia o nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, **da oggi 9 marzo sino a tutto il 3 aprile deve**, alternativamente:

1. usufruire di smart working straordinario
2. essere posto in ferie, ovvero recupero ore o equivalenti.

Tali misure sono da intendersi estese anche ai **dipendenti familiari di persone conviventi** che negli ultimi 14 giorni abbiano fatto rientro dalle zone sopra indicate (si specifica che il semplice transito in queste zone non integra gli estremi per la l'applicazione delle descritte limitazioni)

L

Tutti coloro che ai sensi delle disposizioni sopra citate sono tenuti ad osservare l'isolamento domiciliare ne dovranno dare immediata comunicazione al dipartimento AGP (agp-dir@isprambiente.it).

M

La sorveglianza sanitaria periodica dei lavoratori viene sospesa sino al 13 marzo 2020. Tale sospensione potrà essere prorogata sino al 3 aprile 2020.

N

Quanto ai comportamenti da seguire sul luogo di lavoro, alle rafforzate precauzioni igieniche già elencate nel Decalogo (lavarsi frequentemente delle mani, non tossire o starnutire senza protezione, ma utilizzare fazzoletti usa e getta oppure tossire o starnutire nella piega del gomito, ecc.), va aggiunta la raccomandazione di evitare per quanto possibile riunioni di lavoro in condizioni di affollamento (deve essere rispettata una distanza di sicurezza da persona a persona non inferiore a 1-1,50 m.) e privilegiare piuttosto nello svolgimento di incontri o riunioni le modalità di collegamento da remoto.

O

Analoga raccomandazione viene ribadita per quanto riguarda la frequentazione dei locali bar e mensa.

La distanza di sicurezza (criterio di distanza “droplet”) da rispettare tra persona e persona anche in questi casi non deve essere inferiore ad 1 -1,5 m.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli ascensori, pur essendo la permanenza in cabina limitata ad un tempo molto breve, per cui le possibilità di un eventuale contagio sono minime, è opportuno evitare condizioni di affollamento, si consiglia pertanto di non occupare le cabine in più di due persone.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

COVID-19

ISTRUZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO PER IL PERSONALE

Decalogo ISS

Nuovo coronavirus: 10 comportamenti da seguire

1 Lavati spesso le mani

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione.

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi.

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%.

Lavarsi le mani elimina il virus.

2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.

3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate.

Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.

4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

Se hai un'infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all'interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.

5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico

Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l'uso dei farmaci antivirali prevenga l'infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per l'appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche.

6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio.

Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.

7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori).

USO della MASCHERINA

Aiuta a limitare la diffusione del virus,
ma deve essere adottata in aggiunta
ad altre misure di igiene quali il lavaggio
accurato delle mani per almeno 20 secondi.
Non è utile indossare più mascherine
sovrapposte.

8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt'oggi non abbiamo alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).

9 Contatta il **numero verde 1500**
se hai febbre o tosse e sei tornato
dalla Cina da meno di 14 giorni

Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se sei tornato da un viaggio in Cina da meno di 14 giorni, o sei stato a contatto con persone tornate dalla Cina da meno di 14 giorni, e ti viene febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza chiama il numero verde 1500 del Ministero della Salute per avere informazioni su cosa fare. Indossa una mascherina, se sei a contatto con altre persone, usa fazzoletti usa e getta e lavati bene le mani.

10

Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati dal virus.

Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia.

Ulteriori raccomandazioni valide per tutti i dipendenti dell'Istituto

A Non recarti al lavoro se hai sintomi

Non recarsi al lavoro qualora si manifestino sintomi di patologia delle prime vie aeree con **tosse, starnuti, difficoltà respiratoria**, ecc. specie se associati a **rialzo termico** anche se modesto (**>37,5°C**). Queste raccomandazioni diventano ancora più stringenti se la persona con sintomi ritiene di essere stata in contatto stretto con persone contagiate in Italia o all'estero.

A Non recarti al lavoro se hai sintomi

In tali casi, secondo le indicazioni delle Autorità Sanitarie, occorre rimanere a casa e contattare telefonicamente il proprio Medico di Medicina Generale ovvero i numeri verdi regionali:

Regione Lazio: 800118800

Regione Emilia Romagna: 800 033 033

Regione Veneto: 800 462 340

Regione Sicilia: 800 458 787

Regione Toscana: 800 55 60 60

E' stato inoltre attivato il [numero di pubblica utilità 1500](#) del Ministero della Salute.

Si raccomanda di contattare il **112** oppure il **118** soltanto se strettamente necessario

B Cosa fare se sei stato a contatto con casi accertati di COVID-19

Anche i **soggetti asintomatici** che siano stati a stretto contatto con casi accertati di COVID-19 (c.d. “contatti stretti ad alto rischio di esposizione”) dovranno **rimanere a casa**, **informare telefonicamente il medico di medicina generale** o contattare i numeri speciali di emergenza istituiti ad hoc e **rispettare le eventuali indicazioni restrittive** impartite dalle **Autorità Sanitarie**.

C Cosa fare se sei al lavoro e presenti sintomi

Se un dipendente presenta sul luogo di lavoro i sintomi respiratori su elencati e vi sia un fondato sospetto di potenziale contagio (es.: contatto stretto ad alto rischio di esposizione), deve dichiararlo immediatamente al datore di lavoro (Medico competente, Dipartimento AGP) ed andrà isolato, al fine di evitare l'ulteriore diffusione dell'eventuale contagio. Si deve quindi procedere tempestivamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti.

D Cosa fare se un tuo collega presenta sintomi

I colleghi di lavoro del dipendente che presenta i sintomi suddetti devono:

- ✓ **evitare contatti ravvicinati con la persona malata**
- ✓ **se disponibile, fornirgli una mascherina respiratoria, in mancanza di essa è utile anche la protezione respiratoria con un fazzoletto pulito**
- ✓ **se disponibili indossare essi stessi una mascherina e guanti**
- ✓ **far eliminare in un sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati**
- ✓ **lavarsi accuratamente le mani**

E Cosa fare se rientri da un viaggio

Tutti coloro che hanno effettuato spostamenti sul territorio nazionale ovvero al di fuori dei confini nazionali, al rientro devono conformarsi alle direttive delle autorità di governo nazionale e delle autorità regionali comunicando, ove richiesto, tale circostanza al medico di medicina generale ovvero ai vari numeri dedicati istituiti ad hoc presso i servizi sanitari regionali.

F A chi comunicare l'eventuale isolamento domiciliare

Tutti coloro che ai sensi delle disposizioni sopra citate sono tenuti ad osservare l'isolamento domiciliare ne dovranno dare **tempestiva comunicazione al dipartimento AGP** (agp-dir@isprambiente.it).

G Temporanea sospensione della sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria periodica dei lavoratori è temporaneamente sospesa fino alla cessazione delle misure restrittive imposte dalla situazione di emergenza.

H Osserva queste precauzioni di igiene

Quanto ai comportamenti da seguire sul luogo di lavoro, si raccomandano rafforzate precauzioni igieniche:

- lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone ovvero utilizzando le soluzioni igienizzanti presso i dispenser installati
- non tossire o starnutire senza protezione
- utilizzare fazzoletti usa e getta
- in mancanza di protezione tossire o starnutire nella piega del gomito

I Lavora a distanza di sicurezza

La principale misura di prevenzione al fine di evitare la diffusione del contagio è il rispetto di una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 - 1,50 m (meglio se superiore).

Occorre quindi evitare riunioni di lavoro in condizioni di affollamento, privilegiando nello svolgimento delle stesse le modalità di collegamento da remoto.

L Bar, mensa, ascensori

La distanza di sicurezza di 1 – 1,5 m tra persona e persona va rispettata anche nella frequentazione dei locali bar e mensa.

Per quanto riguarda l'uso degli ascensori, pur essendo la permanenza in cabina limitata ad un tempo molto breve, per cui le possibilità di un eventuale contagio sono minime, si consiglia di evitarne l'uso e in ogni caso di non occupare le cabine in più di due persone.

ATTENZIONI GENERALI



Lava spesso le mani con sapone o con gel disinfettante.
Evita i contatti diretti con le persone (es. strette di mani)
Non portare le mani al viso e non toccarsi occhi, naso e bocca



Mantieni sempre la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. Indossa la mascherina in ambienti chiusi in presenza di altre persone. Se tossisci o starnutisci copri naso e bocca utilizzando un fazzoletto di carta o tossisci nella piega del gomito. Getta subito il fazzoletto e lava le mani

ACCESSO AL LAVORO





E' vietato venire al lavoro ed è obbligatorio rimanere a casa con febbre e/o sintomi influenzali suggestivi per COVID-19.



Non recarti al lavoro se hai avuto contatti con persone affette da COVID-19 o se provieni da zone ad alta circolazione del virus. In tali casi consultare il Medico di base e seguire le sue indicazioni

Se per recarti al lavoro usi mezzi pubblici di trasporto, indossa la mascherina e guanti monouso. Arrivato al lavoro, togliti i guanti e lava accuratamente le mani



AL LAVORO



Arrivato al lavoro, dopo esserti lavato le mani, accomodati alla tua postazione. Evita frequenti spostamenti non indispensabili



Limita al massimo riunioni e assembramenti. Se possibile ricorri a videoconferenze. Preferisci il telefono per comunicare con i colleghi. Arieggia frequentemente l'ambiente di lavoro



L'accesso agli ambienti comuni sarà regolamentato limitando il numero di presenze contemporanee e il tempo di permanenza. Rispetta le distanze di sicurezza durante le file. Segui le disposizioni impartite all'ingresso dei locali.



Utilizza la mascherina in ambienti chiusi in presenza di altre persone



Utilizza i guanti monouso se devi maneggiare materiale proveniente dall'esterno



Cura l'igiene della postazione di lavoro eventualmente detergendola a fine turno



ATTENZIONE!

Guanti e mascherine utilizzati andranno eliminati in appositi contenitori e non nei cestini gettacarte

PROCEDURA PER LA RICEZIONE IN SICUREZZA DI MATERIALI (Pacchi, ecc.)

- Se il pacco è di peso e di dimensioni tali da poter essere facilmente movimentato, la consegna dello stesso da parte del trasportatore deve avvenire all'ingresso dell'edificio, in modo tale che lo spostamento e la definitiva collocazione all'interno dello stesso venga effettuata da personale ISPRA, evitando in tal modo l'accesso di personale esterno.
- Eventuali documenti di trasporto, ecc. andranno ricevuti e firmati avendo cura di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 -1,5 m. dal trasportatore.
- Nel caso di colli di peso e di dimensioni tali da richiedere il trasporto all'interno dell'edificio da parte di operatori esterni, gli stessi dovranno essere muniti di protezione respiratoria con mascherina/DPI e guanti, si avrà cura di mantenere libero il percorso che l'operatore deve seguire all'interno dell'edificio in modo da rispettare la distanza di sicurezza minima tra persona e persona.
- Si raccomanda inoltre l'accurata igiene delle mani mediante lavaggio con acqua e sapone ovvero con soluzioni igienizzanti idroalcoliche dopo la manipolazione del pacco.

Il/a sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a

_____ residente in _____ Via _____

identificato a mezzo _____ nr. _____ utenza

telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso

di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (**art 495 c.p.**)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell'art. 1 del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020* e dell'art. 1, comma 1, del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020* concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020*;
- di non avere avuto contatti stretti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi e di non provenire da zone a rischio;
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 1, del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020* in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato)

Data e luogo

Firma del dichiarante